



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-SC/25

Circ. CNI n. 341/XX Sess./2025

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Convenzione Consip “Servizio Luce 4” (ID 1614) – attività di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico in interventi di pubblica illuminazione – singoli rapporti contrattuali tra Amministrazione Pubblica e Fornitore aggiudicatario della Convenzione – richiesta supporto di alcuni Enti locali – considerazioni e posizione del Consiglio Nazionale**

Con la presente si intendono informare tutti i Consigli degli Ordini territoriali della posizione assunta dal Consiglio Nazionale riguardo le prestazioni professionali ricomprese nella Convenzione Consip denominata “Servizio Luce 4”, a seguito delle segnalazioni e richieste di supporto giunte in questi mesi, ad opera di diversi Comuni.

Il CNI ha riscontrato alcune criticità presenti nell'esecuzione degli interventi ricompresi nella Convenzione Consip “Servizio Luce 4”, ove si registrano prassi elusive degli obblighi pubblicistici e tecnico-professionali che presidiano la corretta realizzazione delle opere. La suddetta Convenzione, che governa gestione, manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione, rinvia espressamente al Codice dei contratti pubblici ed esige, per gli interventi di riqualificazione, la nomina di professionisti abilitati – progettista, direttore dei lavori e collaudatore – con oneri a carico del Fornitore, come chiarito dall'Appendice 8 del Capitolato e ribadito da Consip. Tali previsioni non costituiscono un'opzione, ma un vincolo ordinamentale: attengono a profili di sicurezza, conformità e tracciabilità delle responsabilità e, come tali, si impongono gerarchicamente anche rispetto a eventuali lacune o limitazioni contrattuali.

Nondimeno, si sono diffuse condotte difformi da parte di alcuni aggiudicatari, talora avallate dall'inerzia delle Amministrazioni Pubbliche, che omettono o scoraggiano la nomina delle figure tecniche. È un *modus operandi* che espone a rischi elevati: senza progettazione esecutiva non si garantisce la conformità illuminotecnica ed elettrica degli impianti; senza direzione lavori non si assicura il controllo in corso d'opera e senza collaudo non si certifica la rispondenza finale ai requisiti di sicurezza ed efficienza. Le conseguenze si riverberano sulla stabilità delle infrastrutture, sulla sicurezza della circolazione e sulla ripartizione delle responsabilità civili, penali ed erariali, specie quando gli interventi interessano scavi, posa di cavidotti e ripristini della sede stradale, o quando incidono su pali e fondazioni, richiedendo verifiche strutturali e geotecniche secondo la normativa tecnica vigente. Anche gli interventi apparentemente “minori” – sostituzioni puntuali di corpi illuminanti o installazioni di

telecontrollo – esigono classificazioni viarie, calcoli illuminotecnici e applicazione dei CAM, giacché alterano i livelli prestazionali dell'opera pubblica.

In termini giuridici, non è sostenibile la tesi per cui la mancanza di una clausola espressa consentirebbe di eludere progettazione, direzione lavori e collaudo. Opera qui il principio di eterointegrazione del regolamento contrattuale con le norme imperative e tecniche di settore: le regole sulla qualità e sicurezza delle opere pubbliche sono immediatamente operative e non derogabili se non nei limiti consentiti dall'ordinamento. Ne discende l'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di nominare i professionisti abilitati quando la natura dell'intervento lo richiede, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, poiché i relativi costi sono contrattualmente allocati sul Soggetto fornitore.

Il CNI, nel condividere le preoccupazioni emerse sul territorio, censura le prassi elusive richiamando Amministrazioni e operatori al rispetto pieno del principio di legalità. La corretta progettazione, la vigilanza tecnica in cantiere e il collaudo non sono adempimenti formali, ma condizioni essenziali di legittimità e di tutela dell'interesse pubblico: garantiscono opere a regola d'arte, sicurezza collettiva e responsabilità chiare, preservando le finanze pubbliche dal costo dei difetti e del degrado prematuro.

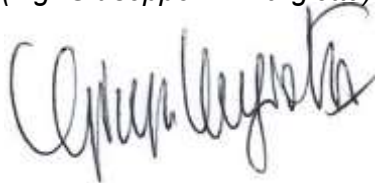
Si osserva, inoltre, che la problematica in discorso non è affatto circoscritta alla Convenzione Consip sopra menzionata. Purtroppo, casi analoghi sono stati riscontrati anche in altri ambiti, al di fuori delle gare Consip, a riprova del fatto che non si tratta di episodi isolati.

Alla luce di tutto quanto esposto, si invitano gli Ordini provinciali degli Ingegneri a vigilare con la massima attenzione su fenomeni di questo tipo nell'ambito del proprio territorio. Ciascun Ordine è sollecitato a richiamare fermamente le Amministrazioni locali, nonché i soggetti gestori ed esecutori operanti, al puntuale rispetto della normativa tecnica vigente e degli obblighi di legge in materia di lavori pubblici.

È fondamentale ribadire agli Enti locali e alle aziende coinvolte che **ogni intervento su opere ed infrastrutture pubbliche deve svolgersi secondo la regola dell'arte e in conformità alle prescrizioni normative, prevedendo la redazione dei necessari progetti esecutivi e la nomina dei Direttori dei Lavori e Collaudatori abilitati** ove previsto, così da garantire la qualità delle opere, il rispetto degli standard di sicurezza e una chiara attribuzione delle responsabilità ed evitare l'insorgere di gravi responsabilità civili, penali ed erariali in capo ai soggetti inadempienti.

Confidando nella piena collaborazione di tutti gli Ordini provinciali nell'azione di tutela e promozione della corretta pratica professionale descritta, si porgono cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

